

**Convenzione tra la Tavola valdese,
il Concistoro della Chiesa valdese di Torino
e il Church Committee (Consiglio di Chiesa)
della Comunità Protestante
Interdenominazionale di Lingua Inglese
di Torino**

N O T A

Nel 1968 la Comunità Protestante Interdenominazionale di lingua inglese di Torino chiede di essere accolta nell'ordinamento valdese. Una convenzione redatta in duplice originale, uno in italiano ed uno in inglese, approvata dal Sinodo con 16/SI/1969 ed un testo aggiuntivo approvato dal Sinodo con 100/SI/2000, regolano i rapporti fra la Comunità e la Chiesa valdese. I testi nelle due lingue si trovano in appendice agli atti sinodali del 1969 e nell'atto 100/SI/2000.

La convenzione ed il testo aggiuntivo riportati nella versione italiana vengono indicate con la sigla CTo/1969.

La “Tavola Valdese”, il Concistoro della Chiesa Valdese di Torino ed il “Church Committee” (consiglio di chiesa) della Chiesa Protestante Interdenominazionale di lingua inglese di Torino,

visto l’o.d.g. approvato dalla Conferenza Distrettuale del II Distretto il 28-29 giugno 1968: “La Conferenza del II Distretto, informata della domanda presentata dalla Comunità Protestante Interdenominazionale di lingua inglese in Torino alla Tavola Valdese per essere accolta ai sensi dell’art. 6 R.O. nella Chiesa Valdese, preso atto della documentazione informativa contenuta nel fascicolo della relazione della Commissione Distrettuale alla Conferenza, saluta con gioia la costituzione della Chiesa Protestante Interdenominazionale di lingua inglese e le dà il benvenuto nel Distretto. Ne presenta la domanda di riconoscimento al sinodo valdese 1968” (Atti Conf. Distr. II Distr. 28-29 giugno 1968, art. 11);

visto l’art. 12 A.S. 1968/a: “Il Sinodo prende atto con gioia della nascita della Chiesa Protestante Interdenominazionale di lingua inglese in Torino e della sua domanda di integrazione nella Chiesa Valdese. Incarica la Tavola e il Concistoro di stipulare le convenzioni necessarie con detta Comunità, in vista della loro ratifica nel prossimo Sinodo”;

considerato che la Comunità di lingua inglese si è venuta a costituire in Torino dapprima come gruppo composto da evangelici di lingua inglese appartenenti a diverse denominazioni, curato dal Pastore valdese locale, ma di poi, per la crescente consistenza del gruppo e grazie al ministero del pastore Ernesto Ayassot come vera e propria Comunità, con caratteristiche particolari derivanti dalla sua stessa composizione, indipendentemente dall’ordinamento valdese; che la comunità così sorta ha manifestato la vocazione ad essere integrata nella Chiesa Valdese e che, pertanto, a seguito della sua domanda e degli atti sopra richiamati, la Chiesa Protestante Interdenominazionale di lingua inglese in Torino è da considerarsi una delle Chiese particolari costituite, non autonome, quali previste dall’art. 2 dei Regolamenti Organici della Chiesa Evangelica Valdese;

ciò premesso, addivengono tra loro ai seguenti accordi:

1. la Chiesa protestante di lingua inglese è accolta come una “Chiesa particolare costituita”, unita alla Chiesa Evangelica Valdese, con gli stessi diritti e doveri di tutte le altre chiese particolari costituite nell’ambito della Chiesa Evangelica Valdese, con lo scopo di continuare, come fa attualmente, ad offrire un centro spirituale ai protestanti di lingua inglese, di ogni denominazione che, per qualsiasi motivo, risiedano o soggiornino nella città di Torino e zona circoscrivita;

2. la Tavola Valdese continuerà ad assicurare alla Chiesa suddetta il ministero di un Pastore valdese, per ora a tempo parziale, ed eventualmente, ove lo sviluppo della Comunità lo richiedesse e le possibilità della Tavola lo consentissero, a pieno tempo; la Tavola in caso di vacanza del Pastore di detta

Chiesa, ricercherà tempestivamente l'avviso del Consiglio di Chiesa (Church Committee) per la nomina del pastore da destinarvi;

3. il Consiglio continuerà a versare annualmente alla Tavola le contribuzioni offerte dai Membri della Chiesa, salvo che per quanto necessario per le spese locali e gli impegni verso la Comunità locale;

4. il Pastore, quale presidente, e gli altri Membri del Consiglio continueranno ad essere responsabili verso gli altri Membri della Comunità per quanto concerne: provvedere alla celebrazione dei culti, la nomina di persone a speciali incarichi o servizi, elezione e rielezione di commissioni consultive, convocazione delle Assemblee di Chiesa o altre riunioni della Comunità. Essi continueranno ad avere la competenza di discutere, ricercare il consiglio o l'accordo della Tavola, o di qualsiasi altro ente o persona, con l'impegno di continuare a informare l'Assemblea di Chiesa di qualsiasi decisione dovesse risultare da tali discussioni, consigli o accordi. Non potranno però addivenire ad alcun accordo verbale o scritto, o assumere alcuna obbligazione senza l'espressa autorizzazione di una Assemblea di Chiesa convocata con preavviso di venti giorni, da ripetersi al termine di ogni culto durante il detto periodo. Tali deliberazioni, come tutte le altre decisioni della Assemblea di Chiesa, e del Consiglio, verranno prese a maggioranza semplice e con votazione per alzata di mano e dopo ampia discussione, salvo che la stessa maggioranza della Assemblea chieda che il voto si esprima mediante scrutinio segreto. Le assemblee di chiesa hanno luogo al termine del culto quando la maggioranza dei Membri è presente;

5. gli otto Membri del Consiglio di Chiesa (eccezion fatta per il Pastore e il Cassiere) sono eletti per un periodo massimo di quattro anni. Allo scopo però di evitare un eventuale cambiamento totale del Consiglio ogni quattro anni, due membri dell'attuale Consiglio scadranno annualmente, secondo un criterio da stabilirsi dal Consiglio stesso, e l'Assemblea di Chiesa provvederà ogni anno alla loro sostituzione o rielezione.

Sarà presa ogni cura per garantire che il Consiglio sia veramente rappresentativo della composizione della Comunità;

6. il normale periodo di incarico del Cassiere è di quattro anni, ma potrà essere rieletto al termine di ogni quadriennio dalla Assemblea di Chiesa, ove questa lo ritenga opportuno;

7. in considerazione del carattere fluttuante della comunità, la lista dei Membri di Chiesa, compilata e aggiornata dal Consiglio, è costituita da due elenchi distinti: il primo, detto dei Membri di Chiesa, contenente i nomi e gli indirizzi delle persone la cui permanenza è di un anno o più, le quali pur contribuendo alla vita della Chiesa di lingua inglese conservano però la loro posizione di "comunicanti" della loro particolare denominazione.

Il secondo elenco, detto dei "Visitatori" contiene i nomi e gli indirizzi di tutte quelle persone che, pur partecipando alla vita della Chiesa di lingua inglese, e rimanendo comunicanti della loro particolare denominazione, risiedono per un periodo inferiore a un anno amministrativo;

8. soltanto i Membri iscritti nell'elenco dei "Membri di chiesa" hanno diritto di voto nelle Assemblee e d'essere eletti nel Consiglio. Ma il Consiglio ha la facoltà di nominare, quali Membri aggiunti, per un periodo non superiore ad un anno, qualsiasi persona appartenente sia all'uno che all'altro elenco dei Membri, o di incaricarla di fare parte di commissioni consultive, qualora lo ritenga necessario;

9. la Tavola Valdese farà uso di qualsiasi dono che ricevesse per la Chiesa di lingua inglese, secondo i desideri o la volontà dei donatori;

10. il Concistoro della Chiesa Valdese locale provvederà a mettere a disposizione il Tempio ogni domenica mattina in modo da permettere alla Chiesa di lingua inglese di cominciare il suo culto alle 9,30. Il Consiglio della Chiesa di lingua inglese provvederà a che il suo culto abbia termine prima delle ore 10,30 in modo che il culto della Chiesa Valdese possa iniziare puntualmente.

Ogni cambiamento d'orario, sia definitivo che occasionale, di detti culti, sarà concordato tra i due Consigli di chiesa;

11. l'uso del Tempio per servizi religiosi speciali sarà concordato tra i Pastori delle due Comunità;

12. il Concistoro della Chiesa Valdese deciderà le ore e i giorni in cui riporterà di mettere a disposizione della Chiesa di lingua inglese altri locali di proprietà della Chiesa Valdese;

13. il Consiglio della Chiesa di lingua inglese avrà la massima cura possibile dei locali messi a sua disposizione e non permetterà che vengano adoperati per scopi diversi da quelli di natura religiosa, amministrativa e culturali della Comunità, uniformandosi alla prassi della Chiesa Valdese;

14. il Consiglio della Chiesa di lingua inglese verserà alla Chiesa Valdese locale un contributo annuo per il mantenimento dei locali e dei servizi della Chiesa. L'ammontare di tale contributo dipenderà dal livello raggiunto dalle contribuzioni e dagli impegni eventuali della Comunità. Comunque però non sarà inferiore al 10 per cento del contributo annuo versato alla Tavola Valdese come dal n. 3;

15. il Consiglio della Chiesa di lingua inglese e il Concistoro Valdese si riuniranno assieme regolarmente, almeno due volte all'anno, per trattare questioni e problemi di interesse comune.

16. Per qualsiasi altro argomento di regolamento o disciplina ecclesiastici non specificati nel presente accordo, la Chiesa di lingua inglese si uniformerà alle istruzioni contenute dai "Regolamenti Organici" della Chiesa Valdese.

**Testo aggiuntivo
alla Convenzione tra la Tavola valdese,
il Concistoro valdese di Torino e il Church Committee
della Comunità di lingua inglese di Torino**

Il Consiglio della English Speaking Church nomina una commissione che ha il compito di ricercare un nuovo pastore di lingua inglese. La commissione è formata da quattro membri: due eletti dall'assemblea della English Speaking Church, uno nominato dalla Tavola valdese ed uno dal Concistoro della chiesa valdese di Torino.

In via ordinaria tale commissione, chiamata "The Search Committee" entra in carica l'anno precedente alla partenza del pastore e in via straordinaria quando se ne presenta la necessità.